Trad esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/2065(INI)

14.4.2005

PROGETTO DI RELAZIONE

contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio europeo e al Consiglio in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo
(2005/2065(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Mario Borghezio

PR_INI_art114

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO 3

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO B6-0221/2005 ...7

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo
(2005/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Stefano Zappalà a nome del gruppo del PPE-DE al fine di prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo con provvedimenti volti a migliorare lo scambio di informazioni, la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie (B6-0221/2005),

– vista la dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo, adottata nel corso della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2004,

– visto il piano d'azione riveduto dell'Unione europea contro il terrorismo, adottato nel corso della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004,

– vista la comunicazione della Commissione "Prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo attraverso misure per migliorare lo scambio di informazioni, per rafforzare la trasparenza e per aumentare la tracciabilità delle operazioni finanziarie" (COM(2004)0700),

– visto il pacchetto di misure per la prevenzione e l'eliminazione del terrorismo previsto dal programma dell'Aia, adottato durante la riunione del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e completato dalle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare quelle concernenti il terrorismo,

- vista la proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite,

– visto l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 94 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

A. considerando che le misure elencate nel programma dell'Aia che presentano un interesse nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni, dovrebbero essere attuate in tempi brevi, al fine di rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'ambito dell'Unione,

B. considerando che la strategia europea di sicurezza invita ad opporsi alle nuove minacce attraverso azioni politiche, diplomatiche, umanitarie, economiche e finanziarie nonché mediante attività giudiziarie, militari e di polizia,

C. considerando che l'organizzazione, il mantenimento in attività e lo sviluppo operativo delle reti terroristiche presuppongono impieghi finanziari che non possono prescindere, in misura considerevole, da un'attività di raccolta di mezzi continuamente in evoluzione e, parallelamente, dalla ricerca di metodologie sempre nuove ed intercambiabili nel

reperimento di fondi e nella loro veicolazione attraverso canali legali ed illegali, come i "passeurs" di valuta, i trasferimenti di fondi come la hawala o l'utilizzazione delle reti delle associazioni caritatevoli,

D. considerando che, nel quadro della globalizzazione dei rapporti di lavoro, i mercati finanziari vedono transitare un vasto flusso di capitali dai paesi sviluppati ai paesi del Terzo mondo che non sono altro che il frutto di attività di lavoro svolto in maniera onesta e regolare da parte di milioni di lavoratori e che, inoltre, una quota considerevole di flussi finanziari provenienti dagli stessi paesi concerne offerte a fini religiosi e/o assistenziali indirizzate ad organizzazioni religiose che risultano sicuramente immuni da rapporti diretti e/o indiretti con il terrorismo internazionale,

E. considerando che, nell'attuale realtà degli enormi flussi finanziari propri del mercato globale, risulta molto difficile e complesso tutelare l'integrità e la correttezza di tali flussi dalla possibilità di abusi nei trasferimenti finanziari, nella loro attuale molteplicità e nella continua evoluzione propria dell'economia attuale, abusi quali il riciclaggio di capitali sporchi provenienti dal traffico degli stupefacenti, da traffico d'armi, dalla corruzione, dalla frode fiscale e doganale, dalla tratta di esseri umani e dall'immigrazione clandestina,

F. tenuto conto che il volume dei fondi raccolti annualmente dalle organizzazioni caritatevoli raggiunge la cifra di centinaia di miliardi di dollari e che quindi le iniziative poste in essere per attuare, in tale settore chiave, la massima trasparenza finanziaria sono indirizzate innanzitutto ad assicurare l'interesse generale dei donatori, delle stesse istituzioni caritatevoli e dei poteri pubblici,

G. considerando che, in una pluralità di casi, il terrorismo ha potuto utilizzare i proventi delle collette di fondi caritatevoli, anche all'insaputa dei donatori e persino dei dirigenti e del personale degli stessi organismi caritatevoli; che, inoltre, è risultato siano stati forniti copertura ed appoggio logistico, da parte di alcuni organismi *no profit*, sia all'attività operativa dei terroristi sia al trasferimento delle armi utilizzate dalle reti terroristiche,

H. considerando che, nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, lo scambio di informazioni costituisce uno dei sistemi efficaci per fermare tale finanziamento,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   (a) adottare senza indugio la terza direttiva sul riciclaggio di denaro,

   (b) chiedere agli Stati membri reticenti di ratificare il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 e la convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, nonché di trasporre la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla lotta contro il terrorismo e la decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002 relativa all'istituzione dell'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata,

   (c) stabilire norme in materia di condivisione delle informazioni e designare un responsabile europeo alle tecnologie dell'informazione per aiutare i servizi di

informazione dell'Unione a condividere le informazioni e a "istituire delle reti"; attuare concretamente l'obbligo di scambiare le informazioni in ordine alla generalità degli atti terroristici ed in particolare alle modalità di finanziamento delle reti del terrorismo, in maniera tale da consentire un flusso continuo e globale di informazioni ai servizi dei singoli paesi, così come ad Europol ed a Eurojust,

(d) sostenere con congrui finanziamenti il progetto FIU.NET (Financial Investigation Units Network) finalizzato a realizzare una rete informatica che consenta lo scambio di informazioni tra le FIU, con particolare riguardo alle modalità di finanziamento delle reti terroristiche,

(e) sollecitare gli Stati membri a collaborare creando quadri investigativi comuni, in ordine alle indagini transfrontaliere, che consentano di realizzare un quadro investigativo aggiornato e completo sulle fonti di finanziamento del terrorismo, anche attraverso continui e costanti scambi di informazioni con le procure penali,

(f) sollecitare gli Stati membri ad attuare le più urgenti misure finalizzate a che tutti coloro che hanno un ruolo nelle operazioni di trasferimento di fondi, anche con procedure virtuali, risultino aver ottenuto una specifica autorizzazione o, comunque, siano iscritti in apposito registro e vengano assoggettati a tutte le raccomandazioni del GAFI (General Authority for Investment) che vengono applicate alle banche ed alle istituzioni extrabancarie,

(g) promuovere scambi d'informazione con i paesi terzi e con i territori dipendenti o associati, anche attraverso sostegno tecnico ed economico, là dove esistono i cosiddetti "paradisi fiscali"; un'adeguata cooperazione legislativa può permettere a tali paesi di rafforzare e rendere più efficaci le misure atte ad assicurare a tutto campo la massima trasparenza nelle procedure finanziarie di trasferimento di fondi,

(h) sollecitare gli Stati membri ad adottare sanzioni amministrative, civili o penali per i trasferimenti di fondi posti in essere al di fuori dei canali ufficiali,

(i) sollecitare gli Stati membri a sorvegliare attentamente sia le istituzioni finanziarie sia i servizi di trasferimento di fondi al fine di individuare le attività sospette di trasferimenti di fondi nel caso in cui essi non siano accompagnati da informazioni complete di nome, indirizzo e numero del conto inerenti a colui (persona fisica o giuridica) che ha dato l'ordine di trasferimento dei fondi,

(j) prevedere l'obbligo per le istituzioni finanziarie ed ogni altro ente assoggettato agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei capitali, di comunicare urgentemente ogni notizia utile alle competenti autorità pubbliche quando sorgano fondati sospetti sulla possibilità che determinati fondi possano essere veicolati a favore di attività di terrorismo o, più in generale, alle reti terroristiche,

(k) rilevare sistematicamente le operazioni di trasferimento che risultino sospette per il loro importo elevato rispetto alla media, la frequenza, la particolare identità e dislocazione geografica dei clienti e delle loro controparti, così da salvaguardare il sistema ufficiale dei *money transfer* dal rischio reale di coinvolgimento in attività illecite e soprattutto nel finanziamento delle attività terroristiche. In relazione ai flussi

di fondi ascrivibili alle erogazioni delle comunità di immigrati, devono essere monitorati i flussi in uscita verso determinati paesi quando l'ammontare delle somme globalmente trasferite risultano notevolmente sproporzionate rispetto alla capacità economica di detti soggetti,

(l) adottare norme legislative affinché le organizzazioni *no profit* realizzino la massima trasparenza nelle proprie procedure gestionali, finanziarie e di bilancio, utilizzando esclusivamente conti bancari ufficiali per il deposito dei fondi e circuiti regolari e formali per il trasferimento dei fondi pubblicizzando programmi di bilancio i più completi possibile, con l'indicazione dell'identità esatta dei destinatari e della utilizzazione prevista dei fondi, sottoponendo il controllo della propria gestione a dei revisori indipendenti,

(m) sollecitare le organizzazioni *no profit* a collaborare più strettamente con gli esperti in materia di finanziamento del terrorismo internazionale, così da cautelarsi da ogni e qualsiasi coinvolgimento nelle attività di terrorismo a fronte del rischio reale dell'utilizzazione abusiva della loro attività a fini di finanziamento delle reti terroristiche,

(n) sollecitare gli Stati membri affinché venga assicurata la massima trasparenza nella composizione dei loro organismi direttivi, dal consiglio di amministrazione allo staff direttivo e gestionale,

(o) attuare periodicamente una verifica dello stato di realizzazione, da parte di tutti i paesi membri, delle misure volte a contrastare le attività criminali di finanziamento del terrorismo, al fine di introdurre tempestivamente i necessari aggiornamenti che consentano di ottimizzare l'attività di contrasto al terrorismo internazionale,

(p) chiedere uno studio di valutazione degli sforzi consentiti per ridurre il finanziamento internazionale del terrorismo nonché per migliorare tali sforzi,

2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

31.3.2005

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO
B6-0221/2005

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del regolamento

da Stefano Zappalà

a nome del gruppo del PPE-DE

al fine di prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo con provvedimenti volti a migliorare lo scambio di informazioni, la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo, adottata nel corso della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2004,

– visto il piano d'azione riveduto dell'Unione europea contro il terrorismo, adottato nel corso della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004,

– visto il pacchetto di misure per la prevenzione e l'eliminazione del terrorismo previsto dal programma dell'Aia, adottato durante la riunione del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e completato dalle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare quelle concernenti il terrorismo,

– vista la proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, compreso il finanziamento del terrorismo,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1 del proprio regolamento,

A. considerando che le misure elencate nel programma dell'Aia che presentano un interesse nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto concerne l o scambio di informazioni, dovrebbero essere attuate in tempi brevi, al fine di rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'ambito dell'Unione,

B. considerando che la strategia europea di sicurezza invita ad opporsi alle nuove minacce attraverso azioni politiche, diplomatiche, umanitarie, economiche e finanziarie nonché mediante attività giudiziarie, militari e di polizia,

C. considerando la notevole creatività mostrata dai terroristi per quanto concerne i mezzi di trasferimento dei fondi ed i nuovi sistemi di raccolta di denaro, in particolare mediante il ricorso ai "passeurs" di valuta, a trasferimenti tramite il sistema della *hawala* o ad associazioni caritatevoli,

D. considerando che lo scambio di informazioni costituisce uno dei sistemi efficaci nella lotta

contro il finanziamento del terrorismo,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) stabilire norme per la condivisione delle informazioni e designare un responsabile europeo alle tecnologie dell'informazione al fine di aiutare i servizi di informazione dell'Unione a scambiare le proprie informazioni e a "istituire delle reti",

   b) adottare senza indugio la terza direttiva sul riciclaggio di denaro,

   c) collaborare con il Fondo monetario internazionale (FMI) al fine di incoraggiare gli sforzi compiuti a livello mondiale contro il riciclaggio di dinaro e il finanziamento del terrorismo,

   d) chiedere ai paesi reticenti di ratificare il protocollo della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria e la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione del finanziamento del terrorismo, nonché di trasporre la decisione relativa alla lotta contro il terrorismo e la decisione relativa a Eurojust del 28 febbraio 2002,

   e) chiedere uno studio al fine di valutare e di migliorare gli sforzi volti alla riduzione del finanziamento internazionale del terrorismo,

2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, al Consiglio europeo e alla Commissione.